

Codice A1901A

D.D. 10 aprile 2018, n. 137

**POR FESR 2014/2020 - Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile: designazione del Comune di Biella (Autorita' Urbana) - quale Organismo Intermedio e approvazione dello schema di accordo di delega delle funzioni di Organismo Intermedio**

Visti:

- il Reg. UE n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, recante disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca compresi nel quadro strategico comune e disposizioni generali relativo al periodo della Nuova programmazione 2014-2020 che abroga il regolamento (CE) n. 1083/2006;

- il Reg. UE n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo europeo di sviluppo regionale e a disposizioni specifiche concernenti l'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione", che abroga il regolamento (CE) n. 1082/2006;

- i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 480/2014;

- i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 2015/207;

- la Decisione di esecuzione C(2017) 6892 final del 12/10/2017 che modifica la Decisione di esecuzione C(2015)922 del 12/02/2015 con la quale la Commissione Europea ha approvato determinati elementi del Programma Operativo Regione Piemonte (POR) - Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR) 2014-2020 nell'ambito dell'obiettivo "Investimenti a favore della crescita e dell'occupazione" CCI 2014IT16RFOP014;

Sulla base agli atti normativi sopra citati la Regione Piemonte:

- con D.G.R. 24-5838 del 27/10/2017 ha preso atto della sopra richiamata Decisione di esecuzione C(2017) 6892 final del 12/10/2017;

- con DGR n. 23 – 4231 del 21/11/2016 ha designato la Direzione Competitività del sistema regionale, quale Autorità di Gestione del POR Piemonte FESR 2014/2020 e la Direzione regionale Risorse Finanziarie quale Autorità di Certificazione del medesimo Programma.

Richiamati inoltre:

- la DGR n. 11-4864 del 10 aprile 2017, con la quale è stato dato avvio all'attuazione dell'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile", approvando la relativa scheda di misura ;

- la DGR n.44-6236 del 22/12/2017 che, a seguito della revisione del POR FESR 2014/2020, ha approvato la nuova scheda di misura, sostituendo integralmente quella approvata con DGR n. 11-4864 del 10 aprile 2017;

- la DD n. 54 del 21/02/2018 del Responsabile Settore Sviluppo Sostenibile e qualificazione del Sistema Produttivo del Territorio della Direzione Competitività del Sistema regionale che, in esecuzione della deliberazione sopra richiamata, approva il Disciplinare per la progettazione operativa e l'attuazione degli interventi a valere sull'Asse VI;

Considerato che:

- in base alle disposizioni di cui all'art. 7 del Regolamento UE n. 1301/2013 le città responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile sono responsabili dei compiti relativi *almeno* alla selezione delle operazioni conformemente all'articolo 123, par. 6, del Regolamento UE n. 1303/2013;
- nell'ambito del Disciplinare sopra richiamato si conferma che le funzioni delegate dall'AdG alle Autorità Urbane in qualità di Organismo Intermedio riguardano la selezione delle operazioni, previa verifica della loro capacità a svolgere le funzioni oggetto di delega; l'articolo 123, par. 6, del Regolamento UE n. 1303/2013 prevede che lo Stato membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione e che i relativi accordi tra l'autorità di gestione e gli organismi intermedi sono registrati formalmente per iscritto";
- l'Allegato XIII del Regolamento UE n. 1303/2013 richiede che l'Autorità di Gestione verifichi l'idoneità e la capacità dell'organismo a svolgere i compiti delegati;
- al fine di valutare la capacità degli organismi intermedi, l'Autorità di Gestione, con Determinazione dirigenziale n. 35 del 25/01/2016, si è dotata di una metodologia per la verifica della capacità dell'organismo intermedio di svolgere i compiti delegati;
- con nota prot. n. 9852- A19000 del 12/07/2017, l'Autorità di Gestione del POR FESR Piemonte ha chiesto al Comune di Biella di fornire, con riferimento alle funzioni oggetto di delega, informazioni in merito a:
  - (i) Organizzazione;
  - (ii) Procedure di selezione
  - (iii) Sistema informativo;
  - (iv) Qualificazione ed esperienza del personale operante presso gli uffici coinvolti;
  - (v) Procedure volte a garantire trasparenza e prevenzione della corruzione;
- con comunicazione n. 0047377 del 08/09/2017 il Comune di Biella ha fornito le informazioni richieste dall'Autorità di Gestione;
- con nota prot. n. 13377 - A19000 del 27/09/2017 l'Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020 ha comunicato di aver verificato i requisiti chiave atti a dimostrare la capacità dell'OI di svolgere i compiti delegati, comunicando all'uopo l'esito positivo della verifica; Ritenuto pertanto di delegare al Comune di Biella in qualità di Autorità Urbana - le funzioni di organismo intermedio e, in particolare, di selezione degli interventi cofinanziati a valere sul POR FESR 2014/2020 nell'ambito dell'Asse VI.

Dato atto che dal presente provvedimento non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

**Richiamati:**

- l'art. 15 (Accordi fra pubbliche amministrazioni) della L. 241/90 e ;
- l'art. 5, comma 6, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (Codice dei contratti pubblici)

Attestata la regolarità amministrativa della presente determinazione ai sensi della DGR n. 1-4046 del 17/10/2016.

Richiamato quanto sopra premesso,

## IL DIRETTORE

visti gli artt. 4 e 16 d.lgs. 165/2001 “Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”;

vista la l.r. 23/2008, n. 23 “Disciplina dell'organizzazione degli uffici regionali e disposizioni concernenti la dirigenza ed il personale”;

visto l'art. 15 della legge 241/1990;

visto l'art. 5, commi 6-7 del d.lgs. 50/2016 “Codice dei contratti pubblici”;

visto il d.lgs. n. 33/2013 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle PP.AA.”;

### Determina

- 1) di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante del presente provvedimento;
- 2) di designare il Comune di Biella quale Organismo Intermedio del POR Piemonte FESR 2014/2020 per lo svolgimento delle funzioni di selezione degli interventi finanziati a valere sul POR FESR 2014/2020 nell'ambito dell'Asse VI;
- 3) di approvare lo schema di atto convenzionale di delega (Convenzione) che disciplina i rapporti reciproci derivanti dalla delega conferita dall'Autorità di Gestione del Programma Operativo Regionale FESR Piemonte 2014-2020, ai sensi del richiamato articolo 123, paragrafi 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013, al Comune di Biella quale Autorità Urbana, in qualità di Organismo Intermedio, che assume le funzioni di selezione delle operazioni, per costituirne parte integrante e sostanziale (Allegato 1).

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale avanti al TAR entro 30 giorni dalla data di conoscenza dell'atto, secondo quanto previsto all'art. 120 del Decreto legislativo n. 104 del 2 luglio 2010 (Codice del Processo Amministrativo).

La presente determinazione sarà pubblicata sul sito Internet della Regione Piemonte e sul Bollettino Ufficiale della Regione Piemonte ai sensi dell'art. 61 dello Statuto e dell'art. 5 della legge regionale 12 ottobre 2010 n. 22 “Istituzione del Bollettino Ufficiale telematico della Regione Piemonte”, nonché ai sensi dell'art. 23, comma 1, lett. d) del d.lgs. 33/2013 nel sito istituzionale dell'Ente, nella sezione Amministrazione Trasparente.

Il Direttore Regionale  
Giuliana Fenu

Allegato

## SCHEMA DI CONVENZIONE

per la delega della funzione di Organismo Intermedio (di seguito OI) per l'attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile di cui all'Asse VI – Sviluppo Urbano Sostenibile – del Programma Operativo Regionale Piemonte FESR 2014-2020, CCI 2014IT16RFOP014

tra

Regione Piemonte (C.F. 80087670016) rappresentata dal Direttore regionale Competitività del Sistema Regionale, in persona del Direttore pro tempore Dr.ssa Giuliana Fenu, nata a ..... il ....., in qualità di Autorità di Gestione (nel prosieguo “AdG”) del POR FESR Piemonte 2014-2020 (nel prosieguo anche “POR FESR”), domiciliata ai fini della presente Convenzione presso la sede regionale di via Pisano, 6 – 10152 Torino

e

Il Comune di Biella (C.F. 00221900020) in qualità di Autorità Urbana – Organismo intermedio rappresentata dall'arch. Alberto Cecca, nato a ..... il ....., domiciliato ai fini della presente Convenzione presso la sede comunale di via Battistero 4 - 13900 Biella

VISTI:

il Regolamento (UE) n. 1301/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 17 dicembre 2013, relativo al Fondo Europeo di Sviluppo Regionale (FESR);

il Regolamento (UE) n. 1303/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante Disposizioni comuni sul Fondo europeo di sviluppo Regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione, sul Fondo Europeo agricolo per lo Sviluppo Rurale e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca e disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo, sul Fondo di coesione e sul Fondo europeo per gli affari marittimi e la pesca che all'art. 123 prevede che lo Stato Membro può designare uno o più organismi intermedi per lo svolgimento di determinati compiti dell'autorità di gestione sotto la responsabilità di detta autorità;

i Regolamenti delegati della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 480/2014;

i Regolamenti di esecuzione della Commissione per il periodo 2014-2020 e, in particolare, il Regolamento (UE) n. 215/2014, il Regolamento (UE) n. 821/2014, il Regolamento (UE) n. 1011/2014, e il Regolamento (UE) n. 2015/207;

CONSIDERATO che:

L'Accordo di Partenariato (AP) italiano, adottato dalla Commissione europea con decisione C(2014)8021 del 30 ottobre 2014, come da ultimo modificata con decisione C(2018) 598 dell'08/02/2018, individua i cardini della strategia comune dell'Agenda urbana per i fondi SIE 2014-2020 articolati in tre driver tematici di sviluppo:

- i) ridisegno e modernizzazione dei servizi urbani per i residenti e gli utilizzatori delle città;
- ii) sviluppo di pratiche e progettazione per l'inclusione sociale per le popolazioni più fragili e per i quartieri disagiati;
- iii) rafforzamento delle capacità delle città di potenziare i segmenti locali pregiati di filiere produttive globali.

Almeno il 5% delle risorse FESR assegnate a livello nazionale è destinato ad azioni integrate per lo sviluppo urbano sostenibile laddove le città responsabili dell'attuazione delle strategie di sviluppo urbano sostenibile (Autorità Urbane) sono responsabili dei compiti relativi almeno alla selezione delle operazioni conformemente all'art. 123 del Reg. (UE) 1303/2013.

Il Programma Operativo Regionale del Fondo Europeo di Sviluppo Regionale 2014-2020 (POR FESR), adottato dalla Commissione europea con Decisione C(2015) 922 del 12 febbraio 2015 come modificata con decisione della Commissione C(2017) 6892 final del 12/10/2017, prevede un Asse prioritario (Asse VI -

Sviluppo Urbano Sostenibile) dedicato ai temi dell'Agenda urbana, sostenendo azioni integrate di sviluppo destinate ai 7 Capoluoghi di Provincia Alessandria, Asti, Biella, Cuneo, Novara, Verbania e Vercelli (Autorità Urbane). Al fine di rafforzare il ruolo delle 7 Città capoluogo, adotta un approccio "integrato" e "place based" volto ad agire sui seguenti drivers di sviluppo: (i) rafforzare le applicazioni delle TIC per l'e-government, l'e-learning, l'e-inclusion, e-culture e l'e-health; (ii) sostenere l'efficienza energetica, la gestione intelligente dell'energia e l'uso dell'energia rinnovabile nelle infrastrutture pubbliche; (iii) conservare, proteggere, promuovere e sviluppare il patrimonio culturale.

L'Asse VI attiva le seguenti Azioni:

VI.2c.2.1 - Soluzioni tecnologiche per la realizzazione di servizi di e-government interoperabili, integrati (joined-up service) e progettati con cittadini e imprese, e soluzioni integrate per le smart cities and communities (non incluse nell'OT 4);

VI.4c.1.1 - Promozione dell'eco-efficienza e riduzione di consumi di energia primaria negli edifici e strutture pubbliche: interventi di ristrutturazione di singoli edifici o complessi di edifici, installazione di sistemi intelligenti di telecontrollo, regolazione, gestione, monitoraggio e ottimizzazione dei consumi energetici (smart buildings) e delle emissioni inquinanti anche attraverso l'utilizzo di mix tecnologici;

VI.4c.1.2 – Adozione di soluzioni tecnologiche per la riduzione dei consumi energetici delle reti di illuminazione pubblica, promuovendo installazioni di sistemi automatici di regolazione (sensori di luminosità, sistemi di telecontrollo e di telegestione energetica della rete);

VI.6c.7.1 Interventi per la tutela, la valorizzazione e la messa in rete del patrimonio culturale, materiale e immateriale, nelle aree di attrazione di rilevanza strategica tale da consolidare e promuovere processi di sviluppo.

Il POR FESR individua nei 7 Comuni Capoluoghi di Provincia le Autorità Urbane alle quali spetteranno la selezione delle operazioni ai sensi dell'art. 7 del Reg. (UE) 1301/2013. L'Autorità di Gestione determina, di concerto con le Autorità Urbane, la portata dei compiti che dovranno essere svolti dall'Autorità Urbana, formalizzandoli con una decisione per iscritto.

Per dare piena attuazione alla strategia di sviluppo urbano sostenibile l'AdG e le 7 Città Capoluogo hanno attuato una efficace cooperazione attraverso un processo di co-progettazione strategica, intesa come metodo di costruzione condivisa della declinazione operativa della strategia, nel pieno rispetto dei principi esposti dall'art. 7 del Reg. (UE) n. 1301/2013.

Con DGR 11-4864 del 10/04/2017, come modificata con DGR n. 44-6236 del 22/12/2017, è stato avviato il processo di implementazione dell'Asse VI. In particolare sono stati individuati: (i) le caratteristiche salienti del processo attuativo e della governance; (ii) l'articolazione della dotazione complessiva a valere sull'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile per le tre Priorità di Investimento, i tre Obiettivi Specifici e le tre Azioni assunti dal POR FESR nell'ambito del medesimo Asse; (iii) la definizione dei criteri di riparto delle risorse complessive dell'Asse VI "Sviluppo Urbano Sostenibile" a livello di ciascuno dei 7 Capoluoghi; (iv) la definizione di un quadro di riferimento comune rispetto al quale le 7 Autorità Urbane possano elaborare il proprio documento di Strategia.

Il Comune di Biella, ha adottato con Deliberazione della Giunta Comunale n.81 del 7 marzo 2018 la propria strategia integrata di sviluppo urbano; la Regione con DD n. 130 del 09/04/2018 ha approvato il nuovo documento di Strategia integrata di sviluppo urbano in sostituzione di quello precedentemente approvato con DD n. 289 del 21/06/2017, che risulta essere coerente con le priorità definite nel POR FESR 2014-2020, Asse VI – Sviluppo sostenibile.

VISTE:

la lettera prot. n. 9852– A19000 del 12/07/2017, con cui l'AdG richiede al Comune di Biella di fornire, con riferimento alle funzioni delegate, informazioni in merito a:

(i) Organizzazione;

(ii) Procedure di selezione

(iii) Sistema informativo;

(iv) Qualificazione ed esperienza del personale operante presso gli uffici coinvolti;

(v) Procedure volte a garantire trasparenza e prevenzione della corruzione;

la nota prot. n. 0047377 del 08/09/2017 con cui il Comune di Biella fornisce le informazioni richieste;

la nota prot. n. 13377 - A19000 del 27/09/2017 con cui l' AdG del POR FESR 2014-2020 comunica di aver verificato gli elementi essenziali atti a dimostrare la capacità dell'OI di svolgere i compiti delegati.

RITENUTO pertanto di delegare al Comune di Biella alcuni compiti dell'AdG tra quelli indicati all'articolo 125 del Reg. (UE) n. 1303/2013 per le linee di attività contenute nel POR FESR e, in particolare per le attività relative all'Asse VI del POR FESR.

Tutto ciò premesso si conviene che

### **Art. 1**

*(Premesse)*

Le premesse sono parte integrante e sostanziale della presente Convenzione.

### **Art. 2**

*(Oggetto della delega)*

Con la presente Convenzione vengono disciplinati i rapporti giuridici tra Regione Piemonte, in qualità di Autorità di Gestione del POR FESR (di seguito AdG), e il Comune di Biella- Autorità Urbana in qualità di Organismo Intermedio (di seguito OI) per la realizzazione delle azioni dell'Asse VI POR FESR, come specificate nel successivo art. 6.

Il Comune di Biella opera in qualità di OI del POR FESR 2014-2020, in coerenza con quanto previsto dall'art. 7 comma 4 del Regolamento (UE) n. 1301/2015 e dall'art. 123 comma 6 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

All'OI, per le azioni comprese nell'Asse VI del POR FESR, è affidato dall' AdG lo svolgimento di determinati compiti tra quelli indicati all'articolo 125 del Regolamento (UE) n. 1303/2013.

In particolare all'OI sono delegate le attività di selezione, puntualmente esplicitate al successivo articolo 5 della presente Convenzione.

L'AdG mantiene la piena responsabilità delle funzioni delegate, conformemente all'articolo 123, paragrafo 6, del Regolamento (UE) n. 1303/2013. L'AdG attiverà ogni forma di verifica volta a garantire la regolarità dei compiti delegati all'organismo intermedio con la presente convenzione.

### **Art. 3**

*(Obblighi e responsabilità connesse alla delega)*

Gli obblighi e le responsabilità vincolanti per le parti relative allo svolgimento delle funzioni delegate sono dettagliate nella presente Convenzione. Una volta conferita la delega all'OI, attraverso la stipula della presente Convenzione, l'AdG, in quanto responsabile dell'attuazione del Programma Operativo, assicura la supervisione e il controllo della corretta attuazione delle funzioni delegate e la permanenza delle condizioni relative alla capacità di assolvere le funzioni delegate.

L'OI si impegna a fornire la necessaria collaborazione a tutti i soggetti incaricati delle verifiche per lo svolgimento dei compiti a questi assegnati dai Regolamenti UE per il periodo 2014-2020, all'Autorità di gestione, all'Autorità di Audit e ai funzionari della Commissione europea e della Corte dei Conti Europea. L'OI si impegna a trasmettere all'AdG, ogni informazione e documento utile a verificare l'attuazione delle funzioni delegate.

## **Art. 4**

### *(Compiti dell'Autorità di Gestione)*

L'Autorità di Gestione è responsabile della gestione del Programma Operativo conformemente al principio della sana gestione finanziaria.

Per quanto concerne la gestione del programma operativo, l'AdG:

- a) assiste il Comitato di Sorveglianza e fornisce ad esso le informazioni necessarie allo svolgimento dei suoi compiti, in particolare i dati relativi ai progressi del programma operativo nel raggiungimento degli obiettivi, i dati finanziari e quelli relativi a indicatori e target intermedi sulla base dei dati forniti dall'OI;
- b) elabora le informazioni fornite dall'OI ai fini della presentazione alla Commissione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 e all'articolo 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013;
- c) fornisce all'OI le specifiche del sistema di gestione e controllo del Programma e la manualistica in uso presso l'AdG, inclusi i manuali delle procedure e le check list per le verifiche di propria competenza;
- d) mette a disposizione dell'OI il sistema di presentazione delle istanze, di registrazione e conservazione informatizzata dei dati relativi a ciascuna operazione, necessario per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, la verifica e l'audit. A tal fine, l'Autorità di Gestione autorizza l'OI e i funzionari/servizi coinvolti ad accedere e operare sul sistema informativo dell'AdG, specificando che il medesimo è dotato di idonei standard di sicurezza che saranno garantiti per tutta la durata di efficacia della Convenzione;
- e) trasmette per via elettronica alla Commissione europea, ai fini della sorveglianza, i dati finanziari delle singole operazioni sulla base dei dati trasmessi dall'OI;
- f) si impegna a rendere disponibili le risorse finanziarie di cui all'articolo 6 della presente Convenzione, secondo le modalità ivi indicate, in funzione dell'effettiva disponibilità delle risorse;
- g) istituisce misure antifrode efficaci e proporzionate, tenendo conto dei rischi individuati, anche sulla base degli elementi informativi forniti dall'OI;
- h) prepara la dichiarazione di affidabilità di gestione e la sintesi annuale di cui all'articolo 59, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario (UE, Euratom) n. 966/2012;
- i) informa l'OI in merito alle irregolarità, le frodi o le frodi sospette, riscontrate nel corso dell'attuazione dei POR che possano avere ripercussioni sugli ambiti gestiti dall'OI;
- j) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa dei Programmi al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
- k) effettua le verifiche volte a garantire la regolarità dei compiti delegati all'organismo intermedio con la presente convenzione e, in caso di accertamento di carenze, adotta le misure correttive conseguenti.

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'AdG – attraverso il Settore “Sviluppo Sostenibile e Qualificazione del Sistema Produttivo del Territorio”, svolge la verifica di coerenza dei progetti selezionati e approvati dall'AU, conformemente alle disposizioni contenute nel paragrafo intitolato “Come si svolge l'iter di selezione delle operazioni” del Disciplinare approvato con DD n. 54 del 21/02/2018.

Le attività di controllo di primo livello, nonché le erogazioni delle tranche di contributo, sono di competenza del Settore regionale “Sistema universitario, diritto allo studio, ricerca e innovazione”.

Relativamente alle verifiche inerenti le procedure di affidamento dei contratti pubblici, esse sono di competenza del Settore “Monitoraggio, valutazione e controlli”.

## **Art. 5**

### *(Adempimenti ed obblighi in capo all'Organismo Intermedi)*

L'OI è responsabile della gestione delle azioni di cui al precedente art. 2, secondo quanto indicato ai successivi commi, conformemente al principio della sana gestione finanziaria. A tal fine organizza le proprie strutture, le risorse umane e tecniche, in modo da assicurare lo svolgimento dei compiti delegati, in conformità con i Regolamenti UE e con la pertinente normativa nazionale e in coerenza con gli obiettivi perseguiti nel rispetto di criteri di efficacia e di efficienza dell'azione amministrativa.

Per quanto concerne la gestione degli ambiti di propria competenza, l'OI:

- a) utilizza la manualistica e gli strumenti di controllo adottati dall'AdG nell'ambito del sistema di gestione e controllo del programma;
- b) comunica tempestivamente all'AdG eventuali modifiche della struttura organizzativa;
- c) partecipa agli incontri di coordinamento attivati dall'AdG e alle riunioni del Comitato di Sorveglianza del POR;
- d) contribuisce all'elaborazione delle relazioni di attuazione annuali e finali di cui all'articolo 50 e all'articolo 111 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, inviando alle AdG le parti di propria competenza entro i termini che verranno in seguito definiti dalle AdG;
- e) adotta gli atti necessari a garantire il perseguimento degli obiettivi di spesa prefissati al fine di evitare, per quanto di competenza, di incorrere nel disimpegno delle risorse;
- f) garantisce ai sensi dell'art. 72 del Regolamento (UE) n. 1303/2013, un'adeguata separazione delle funzioni di selezione delle operazioni e di responsabilità di beneficiario per prevenire conflitti di interessi, nel caso in cui sia beneficiario di un'operazione;
- g) collabora, per quanto di competenza dell'OI, all'assolvimento di ogni altro onere ed adempimento previsto a carico dell'AdG dalla normativa UE in vigore, per tutta la durata della presente delega;
- h) rende disponibili ai beneficiari informazioni utili all'attuazione delle operazioni;
- i) assicura che i propri uffici ed i beneficiari delle operazioni utilizzino il sistema di registrazione e conservazione informatizzata dei dati istituito dall'Autorità di Gestione, ai sensi dell'articolo 125 paragrafo 2 lettera d) del Regolamento (UE) n. 1303/2013, necessari per la sorveglianza, la valutazione, la gestione finanziaria, i controlli di primo livello e gli audit;
- j) contribuisce all'attuazione delle Strategie di Comunicazione dei Programmi, garantendo il rispetto degli obblighi in materia di informazione e pubblicità previsti dall'articolo 115 per gli interventi di sviluppo urbano sostenibile di propria competenza;
- k) assicura che il proprio personale sia a conoscenza delle procedure stabilite per il rispetto delle regole in materia di etica ed integrità comportamentale;
- l) monitora il rispetto del crono programma procedurale, fisico e finanziario indicato nella Strategia approvata dall'Autorità di Gestione, comunicando tempestivamente a quest'ultima qualsiasi scostamento rispetto a quanto contenuto nella Strategia.

Per quanto concerne la selezione delle operazioni, l'OI:

- a) è responsabile della selezione e approvazione delle operazioni, applicando le metodologie e i criteri di selezione approvati dal Comitato di Sorveglianza ai sensi dell'art. 110, paragrafo 2, lettera a), del Regolamento (UE) n. 1303/2013, nonché assicurando che questa selezione sia coerente con quanto previsto dai Programmi e con le pertinenti strategie per lo sviluppo urbano sostenibile;
- b) garantisce che le operazioni selezionate rientrino nell'ambito di applicazione del fondo interessato, siano coerenti con i criteri di selezione approvati e possano essere attribuite alle categorie di operazione previste nel POR;
- c) approva l'elenco delle operazioni selezionate e lo trasmette all'AdG unitamente alla documentazione indicata nel Disciplinare.

I beneficiari devono disporre della capacità tecnica, amministrativa e finanziaria per poter accedere alle agevolazioni del POR.



Per quanto concerne le erogazioni di contributo a favore dei beneficiari, l'OI provvede a trasferire ad essi gli eventuali anticipi disposti dall'Autorità di Gestione secondo le disposizioni del Disciplinare di cui al paragrafo 3.2 *Come viene determinata e trasferita l'agevolazione.*

## **Art. 6**

*(Risorse finanziarie)*

Per l'attuazione della Strategia di sviluppo urbano sostenibile sono previste le seguenti risorse del POR FESR, suddivise per Azioni, per un importo complessivo pari ad euro 58.292.236,00 comprensivo della riserva di efficacia di cui all'Asse VI del POR FESR, suddivisi come segue:

| <b>COMUNI</b>      | <b>TOTALE</b>         | <b>Azione VI.2c.2.1</b> | <b>Azione VI.4c.1.1</b> | <b>Azione VI.4c.1.2</b> | <b>Azione VI.6c.7.1</b> |
|--------------------|-----------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|-------------------------|
| <b>NOVARA</b>      | €9.348.076,16         | €1.523.474,30           | €1.523.474,30           | €641.462,86             | €5.659.664,69           |
| <b>ALESSANDRIA</b> | €9.079.932,22         | €1.479.774,36           | €1.479.774,36           | €623.062,89             | €5.497.320,62           |
| <b>ASTI</b>        | €8.622.921,25         | €1.405.294,38           | €1.405.294,38           | €591.702,90             | €5.220.629,58           |
| <b>CUNEO</b>       | €8.105.285,05         | €1.320.934,20           | €1.320.934,20           | €556.182,82             | €4.907.233,84           |
| <b>VERCELLI</b>    | €7.865.121,05         | €1.281.794,20           | €1.281.794,20           | €539.702,82             | €4.761.829,83           |
| <b>BIELLA</b>      | €7.812.658,05         | €1.273.244,20           | €1.273.244,20           | €536.102,82             | €4.730.066,83           |
| <b>VERBANIA</b>    | €7.458.242,22         | €1.215.484,36           | €1.215.484,36           | €511.782,89             | €4.515.490,61           |
| <b>TOTALE</b>      | <b>€58.292.236,00</b> | <b>€9.500.000,00</b>    | <b>€9.500.000,00</b>    | <b>€4.000.000,00</b>    | <b>€35.292.236,00</b>   |

## **Art. 7**

*(Modifiche e durata della Convenzione)*

La presente Convenzione ha efficacia, salvo ipotesi di revoca totale o parziale per giustificati motivi, fino ad esaurimento di tutti gli effetti giuridici ed economici relativi alla programmazione dei Fondi strutturali 2014/2020.

Eventuali modifiche e/o integrazioni alla presente Convenzione sono apportate con atto scritto a firma dell'AdG e dell'OI.

## **Art. 8**

*(Trattamento dei dati personali)*

La Regione Piemonte, nella persona del Responsabile interno del trattamento di dati personali, Dott.ssa Giuliana Fenu, a ciò autorizzata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 5 del 01/02/2010 quale titolare, nomina l'Organismo Intermedio "Responsabile esterno dei trattamenti dei dati personali effettuati nell'ambito del contratto affidato". A tale proposito, in ottemperanza a quanto previsto dal d.lgs. 196/2003 e s.m.i. (di seguito Codice), l'Organismo Intermedio, in qualità di responsabile esterno dei trattamenti, è tenuto a:

- a) assicurare che il trattamento dei dati avvenga nel pieno rispetto del Codice e solo ed esclusivamente per le finalità e secondo le modalità operative indicate dalla Regione Piemonte;
- b) ridurre al minimo, mediante l'adozione di idonee e preventive misure di sicurezza, i rischi di distruzione o perdita anche accidentale dei dati personali, di accesso non autorizzato o di trattamento non consentito o non conforme alle finalità del contratto;
- c) nominare gli incaricati ai sensi dell'art. 30 del Codice vigilando sui trattamenti da essi svolti;
- d) effettuare i controlli necessari per accertare che i dati personali siano trattati in modo lecito, raccolti, registrati e trattati per gli scopi determinati in base al contratto, ed utilizzati con finalità e modalità conformi a quelle per le quali sono stati raccolti;
- e) segnalare tempestivamente alla Regione Piemonte le eventuali richieste o domande presentate dagli interessati ai sensi dell'art. 7 del Codice;
- f) informare prontamente la Regione Piemonte di tutte le questioni rilevanti ai sensi del Codice.

### **Art. 9**

*(Disposizioni finali)*

Per quanto non espressamente previsto si fa riferimento alla normativa nazionale e comunitaria vigente, nonché al POR FESR Piemonte 2014-2020, al Sistema di Gestione e Controllo adottato dal POR FESR e al Disciplinare approvato con DD n. 54 del 21/02/2018.

### **Art. 10**

*(Registrazione)*

La presente Convenzione è soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26.04.1986 n.131.

Il presente atto è sottoscritto con firme digitali ai sensi del D. Lgs. n. 82 del 7 Marzo 2005.

**Regione Piemonte – Direzione Competitività del sistema regionale**

**Autorità di Gestione del POR FESR 2014/2020**

---

**Comune di Biella**

**Autorità Urbana e Organismo intermedio**

---